

Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il **29 gennaio 2023** le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri **fornitori** con i dati relativi al calcolo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei DL "Aiuti-ter" e "Aiuti-quater" – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i **contenuti minimi** della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d'imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L'art. 1 comma 5 del DL 144/2022 (c.d. DL "Aiuti-ter"), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell'art. 2 comma 3-*bis* del DL 50/2022 e dell'art. 6 comma 5 del DL 115/2022, ha disposto che "ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, (...) ove l'impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da

cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022".

Pertanto, a seguito di richiesta dell'impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro **60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.

Il Dl "Aiuti-quater" (Dl 176/2022), nel definire le disposizioni relative al credito d'imposta con riferimento al mese di **dicembre 2022**, ha poi disposto:

- all'art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl "Aiuti-ter", anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- all'art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del Dl 144/2022.

Ne consegue che con riferimento al credito d'imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l'impresa sia nel terzo trimestre dell'anno 2019 che

nel terzo trimestre dell'anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, vale a dire entro il **1° marzo 2023**, la comunicazione riportante: il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta **diligenza**, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L'Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero **calcolo semplificato** dell'incremento di costo e dell'ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato **non pregiudica** la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La **responsabilità** sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la **cessione** dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)